**Finanziamenti agevolati FRIE**

**Spese ammissibili per nuovi investimenti**

Sono ammissibili le spese concernenti:

a) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento di terreni;

b) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento, costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di immobili, costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile a cui tali costi si riferiscono, sistemazioni ed opere esterne, compresi i piazzali per carico e scarico merci, i parcheggi e le strutture per la nautica da diporto;

c) costi relativi a piani di caratterizzazione, alla caratterizzazione ed alla effettuazione di bonifiche ambientali;

d) acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d’ufficio ed automezzi, nuovi di fabbrica;

e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive e programmi informatici.

In relazione alle spese alle predette lettere b) e d) sono ammissibili i costi dei lavori e delle opere da eseguire in economia da parte del soggetto richiedente se danno luogo ad appostazione nel bilancio e nel registro dei cespiti ammortizzabili.

L’acquisto della proprietà può avvenire anche tramite riscatto di beni in locazione finanziaria. La spesa ammissibile è determinata in base al valore residuo del bene in linea capitale al momento del riscatto.

Ad eccezione del caso in cui l’agevolazione è concessa ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 a una grande impresa, l’acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d’ufficio ed automezzi, può riguardare beni usati se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni;

b) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi.

Nel caso in cui l’agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi.

**Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti**

Sono ammissibili le spese concernenti i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto beneficiario scelto dalla banca convenzionata. Nel caso in cui l’agevolazione è concessa ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, non possono essere oggetto di agevolazione gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento.

In quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili per nuovi investimenti. L’acquisizione di quote non è considerata spesa ammissibile.

Nel caso in cui l’acquisizione dello stabilimento è accompagnata da nuovi investimenti, in relazione a tali investimenti si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili per nuovi investimenti.